

Torre Canai
09017 Sant'Antioco (CA)

Italia Nostra

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO
ARTISTICO E NATURALE
DELLA NAZIONE

COMUNICATO STAMPA

Da molti anni la Sezione di Italia Nostra di Sant'Antioco si sta battendo affinché venga posto un freno all'attività di cava, soprattutto se praticata in modo irrazionale e in siti paesaggisticamente rilevanti.

E' sotto gli occhi di tutti lo scempio realizzato da cavatori senza scrupoli che, in totale spregio dell'ambiente, stravolgono vasti territori, spesso oggetto di tutela ambientale per le loro caratteristiche naturali.

L'isola di Sant'Antioco presenta, purtroppo, numerosi e significativi esempi di tali dissennati interventi. I danni all'ambiente sinora realizzati sono incalcolabili: le ferite al territorio sono profonde e hanno comportato, spesso, la distruzione di siti ricchi di testimonianze archeologiche, di specie vegetazionali di notevole interesse fitogeografico e di importanti componenti del paesaggio.

Il problema "cave" e' ancora oggi di allarmante attualità: basti pensare che il 21 settembre u.s. e' stata affissa all'Albo pretorio del Comune di Sant'Antioco una richiesta di autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare in localita' Canai, da parte della Calcidrata SpA, nella stessa zona in cui sino al 1983 gia' esercitava tale attività.

La sezione di Italia Nostra ha tempestivamente inoltrato formale opposizione (ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 30 del 1989) al competente Assessorato regionale all'Industria, informando contestualmente il Comune di Sant'Antioco e la Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cagliari.

La richiesta della Calcidrata, infatti, risulta del tutto inaccettabile per una serie di motivi che possono così riassumersi:

1) tutta l'isola di Sant'Antioco e' sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della legge sulle bellezze naturali: uno dei motivi che ha indotto nel 1977 la competente Autorita' ad imporre il vincolo era proprio la minaccia all'ambiente costituita dall'esercizio dell'attività estrattiva;

2) la Calcidrata non ha ottemperato alle prescrizioni (del Comune di Sant'Antioco nel 1979 e della Soprintendenza ai Beni Ambientali nel 1980) che le imponevano il ripristino dell'area da essa degradata;

3) il Pretore di Sant'Antioco ha condannato la Calcidrata in due

occasioni - nel 1980 e nel 1984 - per diversi reati, tra i quali quello di distruzione di bellezze naturali; la condanna prevedeva il recupero delle aree compromesse che, pero', non sono state mai recuperate;

4) la Calcidrata non ha le necessarie autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni Ambientali e dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, ai sensi della normativa sulla tutela paesaggistica;

5) tali autorizzazioni risultano difficilmente ottenibili, visto che l'area interessata dall'intervento cavatorio e' rilevante dal punto di vista naturalistico per la presenza di una fitta boscaglia a *Juniperus phoenicea* e di numerose specie di interesse fitogeografico, oltre che di una importante testimonianza archeologica.

La Sezione fa inoltre rilevare che in un suo esposto del 1984 aveva richiesto alla Corte dei conti di intervenire per valutare se le pubbliche amministrazioni, con il loro comportamento attivo o omissivo, avessero permesso la distruzione del patrimonio ambientale, da tutelare in quanto bene collettivo.

In quell'occasione la Procura della Corte dei conti ha attivato un'inchiesta, di cui a tutt'oggi non conosciamo l'esito.

E' pero' doveroso precisare che sino al 1989, in Sardegna, l'attivita' di cava era praticamente non soggetta a disciplina normativa e che, pertanto, salvo gravi inadempienze, risultava difficile procedere penalmente e/o amministrativamente sia nei confronti di cavaatori senza scrupoli, sia nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Dal 1989 il quadro legislativo e' fortunatamente cambiato: una legge regionale prevede che l'attivita' di cava debba essere oggetto di autorizzazione regionale e che possa esercitarsi solo se il cavatore si impegni al recupero delle aree compromesse.

La disciplina urbanistica delle zone agricole del Comune di Sant'Antioco - approvata nel 1985 - ha inoltre previsto, gia' prima della legge regionale, la concessione edilizia per l'esercizio dell'attivita' estrattiva.

Italia Nostra ritiene percio' che allo stato attuale vi siano numerosi riferimenti normativi per diniegare il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni da parte delle diverse Autorita' competenti ed ha sollecitato un loro attento esame della richiesta della Calcidrata che, se autorizzata, potrebbe provocare ulteriori gravi danni all'ambiente (e, quindi, al patrimonio collettivo) dei quali, oltre che i cavaatori, potrebbero essere responsabili sotto i profili penale, amministrativo e contabile, gli stessi Organi preposti al rilascio delle autorizzazioni.

L'Associazione ha richiesto inoltre ai suddetti Organi, in base alle rispettive competenze, di attivarsi affinché tutte le aree degradate da attività estrattiva (di cava o di miniera) siano recuperate a spese di coloro che esercitano irrazionalmente queste attività, avendo come esclusivo fine il lucro a discapito del patrimonio ambientale collettivo.

Sant'Antioco, 17 ottobre 1994

Il Responsabile
(Graziano Bullegas)

ITALIA NOSTRA - Sezione di Sant'Antioco

Prot. n° 3/94

On.le Ass.to Reg.le all'Industria

Cagliari

e, p.c. Spett.le Signor Sindaco

Comune di Sant'Antioco.

" Spett.le Soprintendenza BB.AA

Cagliari

Oggetto: Calcidrata spa - Domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare in località Canai, Sant'Antioco.

Il sottoscritto Graziano Bullegas, rappresentante della sezione di Sant'Antioco dell'Associazione Italia Nostra, in nome e per conto della sezione, con la presente produce formale opposizione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, L.R. 07/06/1989 n°30, avverso la domanda pubblicata all'albo pretorio del Comune di Sant'Antioco il 21.09.1994 con la quale la Società Calcidrata spa richiede l'autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare in località Canai, in territorio di Sant'Antioco, per i seguenti motivi:

- 1) - Con provvedimento adottato in data 06.07.1977 dalla Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, tutto il territorio dell'isola di Sant'Antioco è stato sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29.06.1939 n° 1497; l'inclusione dell'isola nell'elenco dei territori tutelati è stata motivata anche dalla presenza di essenze vegetali minacciate dall'attività estrattiva.
- 2) - L'Associazione rileva che l'area in oggetto è interessata da una fitta boscaglia a *Juniperus phoenicea* e da numerose specie di notevole

interesse fitogeografico meritevoli di tutela (cfr. Todde S. - Ministero Ambiente, Studio floristico-vegetazionale del settore meridionale dell'isola di Sant'Antioco; Mossa L. et al., Analisi fitosociologica e cartografica della vegetazione dell'isola di Sant'Antioco).

3) - La disciplina urbanistica delle zone agricole del territorio di Sant'Antioco, approvata con decreto assessoriale n° 126/U del 21.02.1986, vieta qualsiasi intervento di modifica del territorio nel raggio di mt. 150 dalle emergenze archeologiche. Parte dell'area interessata alla coltivazione presenta tali caratteristiche.

4) - L'Associazione, ancora prima dell'entrata in vigore della legge regionale sull'attività di cava, ha interessato, in data 15.09.1984, la Corte dei Conti denunciando la pericolosità dell'attività estrattiva svolta nel territorio del comune di Sant'Antioco. A seguito di tale segnalazione la Procura Generale della Corte dei Conti è intervenuta (in data 19.12.1985) per acquisire ogni utile elemento per l'individuazione di eventuali responsabilità amministrative. Lo stesso Comune di Sant'Antioco, nel rispondere alla Procura, evidenziava l'assoluta assenza di strumenti legislativi che giustificassero interventi amministrativi incisivi e legittimi. L'Associazione ritiene che la vigente normativa regionale sull'attività di cava abbia oggi colmato tale carenza legislativa e che pertanto dell'ulteriore compromissione dell'ambiente potrebbero essere responsabili tutti gli organi amministrativi competenti al rilascio di pareri e autorizzazioni.

5) - Il territorio comunale è gravato da una eccessiva presenza di concessioni minerarie e di attività estrattive che arrecano grave pregiudizio alle bellezze naturali dell'isola. Si osserva che nessuna delle società esercenti attività estrattiva nell'isola ha avviato un valido

piano di recupero ambientale.

6) - La società richiedente ha esercitato attività di cava nella stessa area interessata dall'attuale intervento fino al 1983, anno in cui è sopraggiunto un sequestro penale della cava. Fino a tale data la Calcidrata ha coltivato la cava senza tenere in alcuna considerazione l'ambiente e le disposizioni impartite dalle competenti autorità preposte alla tutela del paesaggio e del territorio. Infatti la Calcidrata spa non ha presentato il piano di estrazione e di recupero ambientale richiesto dal Comune di Sant'Antioco nel 1979. Nel 1980 la Calcidrata spa non ha ottemperato alle prescrizioni e alle direttive impartite dalla Soprintendenza ai BB.AA., contestualmente al rilascio del Nulla Osta ex L. 1497/39, per la sistemazione del terreno vegetale, la piantumazione di essenze tipiche, lo scarico di materiali di risulta in zona priva di vegetazione e il recupero della vegetazione circostante precedentemente danneggiata.

7) - La società richiedente è stata condannata dal pretore di Sant'Antioco in due distinte occasioni - 15.05.1980 e 29.03.1984 - per il reato di costruzione abusiva, di trasformazione urbanistica senza concessione e di compromissione e distruzione delle bellezze naturali. La condanna prevedeva il risanamento e la bonifica dell'area compromessa. Tale recupero non è mai avvenuto.

8) - Nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione in oggetto non risulta indicato il necessario N.O. dell'Ass.to Reg.le alla Pubblica Istruzione. L'unico atto autorizzativo citato è il N.O. della Soprintendenza BB.AA. che risale al 1980. Essendo nel frattempo intervenute sostanziali modifiche di carattere amministrativo e normativo in tema di "paesaggio" e ambiente, si ritiene che tale N.O. non sia

attualmente valido. Risulta pertanto necessaria una nuova autorizzazione da parte della Soprintendenza ai BB.AA. che è tra l'altro invitata a valutare l'inottemperanza della Calcidrata alle prescrizioni già impartite col N.O. citato.

9) - Si ritiene che il progetto per la coltivazione della cava sia del tutto deficitario in tema di "ripristino ambientale" e che sia finalizzato esclusivamente all'ampliamento dell'attività estrattiva. Difatti, le considerazioni in esso contenute e la documentazione fotografica allegata, rappresentano una situazione distorta della realtà, in quanto fanno eccessivo affidamento al recupero spontaneo dell'area. Nel piano viene addirittura affermato che nelle aree di discarica si è registrata in questi anni una crescita spontanea di olivastro e ginepro. Sulla base di errati presupposti la Società prevede perciò limitati interventi ripristinatori.

- Per i motivi suesposti e per l'inaffidabilità della Società richiedente, si chiede il rigetto della domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava. Si richiede altresì all'Ass.to Reg.le in indirizzo e al Comune di Sant'Antioco che riceve per conoscenza, di attivarsi affinché la Calcidrata spa provveda a recuperare l'area precedentemente compromessa.

Con Osservanza

Sant'Antioco li 12 ottobre 1994

Il responsabile della sezione

Graziano Bullegas